

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 017/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 238/CGF – RIUNIONE DELL'8 APRILE 2011

1° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Dr. Lucio Molinari – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO BRESCIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BRESCIA/INTER DELL'11.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 150 del 14.3.2011, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A ha inflitto al Brescia Calcio S.p.A. la sanzione dell'ammenda di €20.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva "*per avere suoi sostenitori: 1) nel corso del primo tempo, indirizzato a due calciatori della squadra avversaria cori costituenti espressione di discriminazione razziale; 2) nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco un bengala e due petardi ed acceso numerosi bengala e fatto esplodere alcuni petardi nel proprio settore; 3) omesso di impedire l'ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di numerose persone non autorizzate.*" Come si legge, quindi, nella citata decisione, l'entità della sanzione è stata "*attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. a) e b) C.G.S. per avere la società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza*".

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita Brescia – Internazionale dell'11.3.2011.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Brescia Calcio, chiedendo in via principale l'annullamento della sanzione inflitta ed in via subordinata che essa venga ridotta nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno delle conclusioni rassegnate, la reclamante deduce, premessa una ricostruzione del più complesso contesto in cui inquadrare i fatti di cui è questione, l'erroneità della decisione del Giudice Sportivo laddove, nel mentre si riconoscono sussistenti le attenuanti di cui alle lett. a) e b) del citato art. 13 C.G.S., non è stata riconosciuta anche l'attenuante di cui alla lett. e). La concorrenza delle tre citate circostanze attenuanti avrebbe prodotto l'esimente.

In via subordinata, la reclamante deduce eccessiva onerosità dell'ammenda comminata.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene siano infondate sia la domanda principale intesa all'annullamento della sanzione irrogata al Brescia Calcio che la subordinata richiesta di riduzione della sanzione medesima.

A giudizio di questa Corte, infatti, non è sostenibile la tesi dedotta in via principale, intesa a sostenere la ricorrenza nel caso di specie dell'esimente di cui all'art. 13 C.G.S.

Il Giudice Sportivo, invero, non si è espressamente pronunciato sul punto, essendosi in positivo limitato a ritenere espressamente la sussistenza delle attenuanti di cui alle lett. a) e b).

In effetti, ritiene la Corte che non possa con sicurezza affermarsi la sussistenza della terza invocata attenuante in ragione della difficoltà a graduare la sufficienza della prevenzione e della vigilanza posta in essere dalla società. Sufficienza che, sul piano logico, deve tuttavia ritenersi esclusa in ragione proprio dei fatti accaduti e sanzionati. Non si vuole cioè dire che la società reclamante ha omesso di porre in essere meccanismi, appunto, di prevenzione e vigilanza, quanto piuttosto che gli stessi sono risultati nel caso di specie insufficienti, avuto anche riguardo alle specificità nello stesso reclamo rappresentate.

Peraltro, nel senso del rigetto del proposto reclamo depone anche la oggettiva articolazione dei molteplici episodi contestati alla tifoseria del Brescia, di cui meglio alla relazione dei Collaboratori della Procura Federale.

Sia l'esecuzione dei cori di discriminazione razziale che gli episodi relativi ad esplosioni di petardi e lanci di bengala si segnalano per la loro ripetitività e l'essere anche distanziati nel tempo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Brescia Calcio S.p.A. di Brescia.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO U.S. GROSSETO F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA GROSSETO/PESCARA DEL 12.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B Com. Uff. n. 79 del 15.3.2011)

Con decisione del 15.3.2011, Com. Uff. n. 79, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie B infliggeva alla società U.S. Grosseto F.C. S.r.l., in relazione alla gara Grosseto/Pescara del 12.3.2011, l'ammenda di €1.500,00 “per avere consentito indebita presenza, nei corridoi antistanti gli spogliatoi degli Ufficiali di gara, di numerose persone non autorizzate né identificate”, sulla scorta del referto arbitrale nel quale testualmente si riportava : “al termine della gara al rientro negli spogliatoi ho notato la presenza di una ventina di persone non autorizzate che stazionavano nei corridoi antistanti il nostro spogliatoio”.

Avverso tale decisione il Grosseto presentava ricorso a questa Corte di Giustizia Federale chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, per carenza di elementi probatori nel citato referto arbitrale. Con ampia e diffusa motivazione si sosteneva, in pratica, che il rapporto arbitrale non era tale da poter essere assunto quale prova certa dell'accaduto in quanto caratterizzato da imprecisione e superficialità. Il direttore di gara, infatti, si era limitato ad indicare di aver visto un certo numero di persone davanti al proprio spogliatoio, ma non ne aveva precisato il numero, non aveva proceduto alla loro identificazione, e, soprattutto, non aveva chiarito la carenza di legittimazione a sostare negli spogliatoi, dato che la mancata identificazione dei soggetti ritenuti non autorizzati non poteva, in realtà, far escludere che essi facessero capo alla società ospitata, o fossero addetti alle operazioni antidoping, o fossero rappresentanti delle forze dell'ordine o steward nell'esercizio del loro servizio. Tenuto, perciò, conto anche dell'assenza di norme specifiche relative alle misure da adottare nelle zone antistanti gli spogliatoi, e di quelle, in concreto, poste in essere dal Grosseto, si riteneva di dover escludere ogni forma di responsabilità della società ospitante.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento.

Pur dando conto, infatti, della lieve discrasia tra referto arbitrale e decisione del Giudice Sportivo, poiché nel primo si fa riferimento solo a persone “non autorizzate”, mentre nella seconda si parla di “persone non autorizzate né identificate”, quel che è importante sottolineare rimane la constatazione, da parte del direttore di gara, di un improprio assembramento nei pressi dello spogliatoio riservato agli arbitri.

Deve, poi, osservarsi che se nel referto si fa cenno a persone non autorizzate, è perché, evidentemente l'arbitro ha escluso, sia pure implicitamente dovendovi far riferimento in un succinto rapporto, che le persone, una ventina, facessero parte del novero di quelle autorizzate; in caso

contrario la cosa non sarebbe sembrata singolare al punto da farne oggetto di segnalazione. In altre parole è chiaro che le persone che sostavano presso lo spogliatoio non erano poliziotti, poiché non avevano la placca in evidenza, come è obbligo da parte delle forze dell'ordine in normale servizio in abiti borghesi; non erano dirigenti delle società, i quali prima della gara si presentano all'arbitro e sono, quindi, da questi conosciuti; non erano rappresentanti della Federazione, addetti all'antidoping o ad altre funzioni, che esibiscono l'apposita tessera distintiva per circolare nell'ambito della struttura; non erano steward in servizio allo stadio, in quanto anch'essi forniti di apposito abbigliamento riconoscitivo. Se ne deve, allora, dedurre, come ha concluso il direttore di gara, di trovarsi in presenza di personale non autorizzato, a nulla rilevando la genericità della norma violata, trattandosi, evidentemente, di disposizione di carattere generale posta a tutela ed a salvaguardia dei giocatori e del personale a vario titolo impegnato per il regolare svolgimento della gara; in sostanza norma volta ad evitare una situazione di potenziale pericolo che esplica i suoi effetti, quindi, anticipatamente rispetto alla situazione tutelata.

Quanto alla mancata identificazione da parte dell'arbitro, si deve far presente che il direttore di gara non aveva l'obbligo, non essendosi verificati accadimenti particolari, di identificare nessuno, essendosi egli limitato, come si è già avuto modo di osservare, a segnalare l'assembramento inusuale nei pressi del suo spogliatoio. Al contrario, ricadendo sulla società ospitante la responsabilità, sul piano sportivo, di quello che si verifica all'interno dello stadio, avrebbe potuto eventualmente questa individuare le persone presenti all'interno dello spogliatoio, e segnalarle in sede di reclamo per confutare il referto arbitrale e fornire la prova positiva che non si erano verificate situazioni irregolari e che nessuna situazione di pericolo, nemmeno presunto, si era in realtà realizzata.

Il rigetto del ricorso importa l'incameramento della tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall'U.S. Grosseto di Grosseto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

3) RICORSO CALCIATORE PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 15, CGS – (NOTA N. 1991/196PF10-11/SP/BLP DELL'11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010)

Con provvedimento del 15.11.2010, Com. Uff. n. 29/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, infliggeva al calciatore Pandev Goran l'ammenda di €10.000,00, per non avere dato tempestiva esecuzione al lodo della Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti di calciatori F.I.G.C. pronunciato il 17.5.2010, così violando l'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 15, C.G.S..

Con la citata pronuncia la Camera Arbitrale disponeva il pagamento, da parte del calciatore Pandev in favore dell'agente dottor Sabatino Durante, della somma di €106.846,55 in relazione a precedenti contratti stipulati a favore del giocatore la cui sussistenza o validità non è in questa sede in discussione. La decisione veniva comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata datata 24.5.2010, ricevuta in data 27.5.2010, per cui il calciatore avrebbe dovuto effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi, secondo il disposto dell'art. 8, comma 15, C.G.S. Non essendo ciò avvenuto, la Procura Federale, in seguito a comunicazione del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, deferiva il Pandev alla Commissione Disciplinare Nazionale la quale adottava la decisione di cui si è in precedenza detto.

Avverso tale delibera presentava reclamo il calciatore attraverso il suo difensore il quale, con ampia e diffusa motivazione, riferita ovviamente solo alla sanzione inflitta per il mancato pagamento nei termini prescritti e non al merito della vicenda, vale a dire alla fondatezza della pronuncia resa dal Collegio Arbitrale che risulta all'evidenza esclusa dal *petitum* dell'impugnazione, contestava la legittimità dell'ammenda, richiedendone l'annullamento, avendo il ricorrente impugnato il lodo arbitrale, per nullità, davanti alla Corte d'Appello di Roma con atto di citazione notificato il 27.9.2010 e contestuale istanza di sospensione dell'esecutività della

pronuncia arbitrale. In relazione a tale ultima richiesta il Presidente della Corte d'Appello di Roma – quarta sezione, in via d'urgenza sospendeva, inaudita altera parte, l'esecuzione del lodo arbitrale, fissando ad un successivo momento la discussione dell'istanza cautelare. Riteneva, pertanto, la difesa priva di antiggiuridicità l'inadempimento dell'apparente debitore, non solo dopo la sospensione, ma anche prima di essa, non potendosi più procedere contro di questi per la sopravvenuta inefficacia del titolo. In via subordinata si richiedeva di attendere la definizione del giudizio di impugnazione.

All'udienza di rinvio la Corte deliberava di attendere la decisione della Corte d'Appello di Roma sulla questione cautelare avanzata dalla difesa del calciatore, invitando le parti ad esibirne copia.

In data odierna la difesa esibiva copia dell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma – quarta sezione, con la quale si revocava la sospensione dell'esecuzione del lodo arbitrale, e si riportava alle conclusioni indicate nei motivi di impugnazione, chiedendo anche una riduzione della sanzione inflitta. La Procura insisteva per la conferma della decisione avversata.

Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio della Corte, solo un parziale accoglimento.

Appare, infatti, evidente che non è possibile accedere alla richiesta principale di annullamento, o di revoca, dell'ammenda irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la determinante ragione che risulta effettivamente realizzata, per ammissione dello stesso calciatore, la violazione dei termini per l'adempimento del lodo arbitrale indicati dall'art. 8, comma 15, C.G.S., avendo il Pandev impugnato, per nullità, il lodo stesso solo il 27.9.2010, vale a dire ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dal succitato art. 8. Quanto al preteso contrasto tra il termine per l'adempimento, più breve di quello concesso per l'impugnativa per nullità, si tratta, in realtà, di una situazione non sconosciuta al nostro ordinamento giuridico, e che, ad esempio, viene icasticamente definita, nell'ambito del diritto tributario, dalla formula del "*solve et repete*". In altre parole il calciatore avrebbe dovuto adempiere il lodo arbitrale e poi, eventualmente, impugnarlo conservando sempre la possibilità, in caso di esito fausto, di ripetere la somma versata. Altra possibilità, cui si accenna solo per ragioni di completezza di ragionamento, sarebbe stata quella di impugnare, richiedendo la sospensiva, prima della scadenza del trentesimo giorno, così ponendo in essere una situazione giuridicamente corretta oltre che vantaggiosa dal punto di vista personale.

Il calciatore, tuttavia non ha seguito né l'una né l'altra possibile opzione, lasciando spirare il termine previsto per l'adempimento del lodo ed impugnandolo solo, ai fini che qui interessano, tardivamente. Queste brevi considerazioni, del resto, ricalcano le motivazioni contenute nell'ordinanza della Corte d'Appello di Roma con la quale è stata revocata la sospensione dell'esecutività del lodo arbitrale concessa in via d'urgenza.

Quanto, invece, alla misura della sanzione inflitta, vi è spazio, proprio per la non del tutto agevole lettura giuridica della vicenda, per una sua riduzione, in ciò accogliendo la richiesta subordinata della difesa, alla somma di €5.000,00 che la Corte ritiene equa e più adeguatamente commisurata alla gravità della infrazione commessa.

L'accoglimento parziale del reclamo importa la restituzione della tassa di ricorso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran, riduce la sanzione dell'ammenda inflittagli a €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dr. Salvatore Mezzacapo, Avv. Mario Antonio Scino – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

4) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DEL SIG. DE CECCO GIUSEPPE, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI

RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5563/540PF-10-11/AM/MA DEL 15.2.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)

1) Con lodo del Collegio arbitrale della Lega Italiana Professionisti del 15.10.2010 (vertenza n. 2009.00199) era stato deliberato il risarcimento del danno nei confronti di tre calciatori ricorrenti da parte della soc. Delfino Pescara 1936 S.r.l., oltre alle spese di giudizio.

2) Con atto del 15.2.2011 venivano deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giuseppe De Cecco (all'epoca dei fatti Presidente del CDA e legale rappresentante della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.) e della società Delfino Pescara 1936 S.r.l., per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., **per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate** con decisione del Collegio Arbitrale del 15.10.2010; la seconda ai sensi dell'art. 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Conseguentemente si richiedeva il pagamento di €37.000,00 per ritardata esecuzione.

3) La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione del 14.3.2011, aveva accolto le argomentazioni difensive della società deferita, ritenendo che il termine di cui all'art. 8 comma 15 C.G.S. dovesse decorrere al momento in cui all'obbligata fosse comunicato il lodo arbitrale nella sua interezza. Era stato infatti accertato che in data 9.12.2010 erano state comunicate le motivazioni, e che in data 30.12.2010 le parti raggiungevano un accordo per la novazione degli obblighi indicati nel lodo. Ritenuto l'avvenuto adempimento nei tempi fissati dalla richiamata normativa e non riscontrando alcuna violazione di norme federali, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva i deferiti dagli addebiti contestati.

Con appello del 21.3.2011 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Vicario hanno proposto appello avanti la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 14.3.2011, pubblicata con il Com. Uff. n. 66/CDN in pari data, comunicata in data 15.3.2011, con la quale **non è stata riscontrata nella condotta dei deferiti alcuna violazione delle norme federali.**

Ritiene la Procura Federale, premessa la seguente cronologia:

30.10.2010: pubblicazione sul Com. Uff. n. 5 del lodo Collegio arbitrale; 30.10.2010: trasmissione del lodo con lettera raccomandata alle parti; 08.11.2010: ricevimento della missiva da parte della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.; 8.12.2010: data in cui la società Delfino Pescara S.r.l. avrebbe dovuto effettuare le obbligazioni previste dal lodo arbitrale; 20.12.2010: lettera del Segretario della F.I.G.C. che richiamava quanto previsto dall'art. 8, comma 15 C.G.S. in materia di adempimento delle pronunce emesse dai Collegi Arbitrali, citando inoltre che il lodo “deve essere eseguito”, e atteso che gli adempimenti successivi all'emanazione del lodo da parte del Collegio Arbitrale L.N.P. e della Lega di competenza sono stati tutti puntualmente eseguiti; e premesso altresì che la soc. Delfino Pescara S.r.l., non avendo provveduto all'adempimento degli obblighi, abbia violato l'art. 8, c. 15 del CGS (“Il mancato pagamento entro 30 giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da Collegi arbitrali...”); - peraltro, ritenuto dalla Procura Federale che la normativa vigente non preveda l'obbligo da parte del Collegio Arbitrale di comunicazione delle motivazioni e dunque, la mancata conoscenza delle motivazioni del lodo non può avere un effetto sospensivo dell'obbligo di adempimento posto a carico del soccombente. Al contrario, secondo la Procura, la società aveva l'obbligo di pagare quanto dovuto e in seguito eventualmente impugnare il lodo salvo richiedere prima dello scadere del termine di 30 giorni la inibitoria e/o sospensiva.

La società Pescara e il signor De Cecco si sono costituiti con memoria, in cui insistono nelle difese svolte in 1° grado. Ritengono le parti resistenti che senza motivazione non può ritenersi operante l'obbligo di eseguire il lodo solo sulla base del dispositivo, tanto più che nel lasso di tempo intercorrente tra deposito delle motivazioni e decorso dei termini previsti per l'esecuzione, le parti possono decidere di impugnare o transigere. Nel caso di specie, infatti, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, che secondo la difesa di parte resistente supera ogni problema. Concludevano per il rigetto dell'appello.

Tanto premesso, osserva il Collegio che l'intervenuto accordo transattivo, con effetto novativo delle obbligazioni delle parti e comunque stipulato anteriormente al deferimento della Procura, non consente di individuare quale interesse concreto continui a persistere in capo all'appellante.

D'altronde la sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, anche in considerazione della lacunosità della normativa vigente sul punto, risulta immune da vizi logici e fondata su argomentazioni non suscettibili di censura in questa sede.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.

5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA MATUZALEM FRANCELINO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA LAZIO/CESENA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Da Silva Matuzalem Francellino, seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale.

Tale decisione veniva assunta a seguito della visione delle immagini televisive acquisite su segnalazione riservata, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., del Procuratore Federale.

Dalle immagini si evince come il calciatore Da Silva Matuzalem, durante l'incontro Lazio/Cesena del 20.3.2011, nel momento in cui la squadra ospite si accingeva a eseguire un calcio di punizione assegnatogli, il calciatore sanzionato, affiancava ai limiti della propria area di rigore un calciatore della squadra avversaria e con un gesto repentino, alzando il braccio destro all'altezza della spalla, lo colpiva con un colpo al volto, facendolo cadere al suolo.

Il gioco non veniva interrotto e nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall'Arbitro che in seguito dichiarava: "né io né i miei collaboratori abbiamo visto quanto accaduto".

Avverso tale provvedimento la S.S. Lazio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.3.2011 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 31.3.2011, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6) RICORSO U.C. ALBINOLEFFE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTE AL CALCIATORE BOMBARDINI DAVIDE SEGUITO GARA PORTOGRUARO/ALBINOLEFFE DEL 19.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 81 del 21.3.2011)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Portogruaro/Albinoleffe, disputato in data 19.3.2011 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie B infliggeva al calciatore Davide Bombardini la squalifica per 8 giornate effettive di gara, l'ammonizione e l'ammenda di € 1.500,00 (i) per aver simulato di essere stato sottoposto ad un intervento falloso in area di rigore avversaria (sesta sanzione) e (ii) per aver censurato una decisione arbitrale, appoggiando le mani sul petto del Direttore di gara, spingendolo con veemenza, nonché rivolgendogli, al momento dell'espulsione, reiterate locuzioni ingiuriose.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la U.C. Albinoleffe, la quale, in primo luogo, lamenta la falsa applicazione dell'art. 19, comma 4, lett. d) C.G.S. e richiede l'ammissione della prova televisiva, al fine di dimostrare come il calciatore Bombardini non abbia mai toccato e spinto l'arbitro, il quale indietreggiava sua sponte, a causa della confusione creata da alcuni calciatori che gli si erano avvicinati protestando. La società assume, altresì, (i) che l'espressione ("sei scandaloso") rivolta dal giocatore in questione al Direttore di gara non sia ingiuriosa, come definita dal Giudice sportivo, ma irrispettosa, (ii) che la Corte in casi analoghi ha spesso comminato sanzioni meno severe e (iii) che il signor Bombardini, nel corso della sua carriera, non è stato mai destinatario di sanzioni di tale entità.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 8.4.2011, sono presenti il calciatore signor Bombardini e l'Avv. Pilla, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte precisa, in primo luogo, l'inammissibilità della prova televisiva, non sussistendo, nel caso di specie, i requisiti necessari per l'ammissione della stessa.

Ad ogni modo, la Corte, esaminati gli atti, rileva l'incongruità e sproporzione per eccesso della sanzione emessa dal Giudice Sportivo in relazione alla reale gravità dei fatti e ritiene che sia più adeguato infliggere al calciatore Bombardini 5 giornate, di cui 3 giornate di squalifica per il gesto di spinta compiuto dal giocatore in questione nei confronti dell'arbitro, 1 giornata di squalifica e l'ammenda di € 5.000,00 per la frase rivolta a quest'ultimo, nonché una giornata di squalifica per aver simulato di essere stato vittima di un intervento falloso nell'area di rigore avversaria.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.C. Albinoleffe di Albino (Bergamo), ridetermina la sanzione inflitta al calciatore Bombardini Davide in 5 giornate effettive di gara e ammenda di €5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Pubblicato in Roma il 14 luglio 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete